



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 05 Servizio 01

Servizi alle imprese e sviluppo locale

e-mail: imprese.sviluppo@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903763
del 02/08/2017**

Responsabile del Procedimento
dott. Gaspare Nardella

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2017
Mis: 01 - Pr: 03 - Tit: 1 - Mac: 03
SchedaBilancio SERPAR
Articolo 0000
CDR UCE0500
CDC UCE0502
D. Lgs 267/2000: 1.01.03.03
Impegno n. 1431

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 01 Dipartimento 05 quale centro di responsabilita' in data 07/08/2017
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3568 del 09/08/2017

Oggetto: Affidamento di Capitale Lavoro spa di attivita' relative alla prosecuzione del progetto "Avviso Pubblico per Polarita' Strategiche" per l'anno 2017. Approvazione dello schema di Contratto Accessivo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP05

Dott.ssa Rosanna CAPONE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento dott. Gaspare Nardella;

Visto

la Legge n. 56 del 7.4.2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 44, lettera e) che attribuisce alla Città metropolitana la funzione fondamentale della “promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio (...)”.

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 60 del 16/12/2016 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

che il PEG per l’esercizio 2016 è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitan n.62 del 29/12/2016;

l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

il DM del 30 marzo 2017 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province”, pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 31/03/2017, il quale ha stabilito che: “1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province è ulteriormente differito al 30 giugno 2017.* 2. *Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per le Città metropolitane e per le province l'esercizio provvisorio, sino alla data di cui al comma 1”;*

che il Ministero dell’Interno con Decreto del 7 luglio u.s., pubblicato sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2017, ha fissato al 30 settembre 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 17/05/2017 avente ad oggetto “*Rendiconto della gestione 2016 – Approvazione definitiva*”;

considerato

che il bilancio di previsione 2017 non è stato approvato ed in assenza si ricade nelle fattispecie previste dall'art. 163 del Dlgs 267/2000;

che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla data del 30 settembre 2017;

visto

l’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 56/2017, secondo il quale non rientrano nell’ambito di applicazione del

Codice stesso gli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. l'amministrazione aggiudicatrice ... esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante ...;
- c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

l'art. 16, 1° comma del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato ed integrato dal DLgs 100/2017, il quale stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, e il 3° comma del medesimo articolo, che stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico;

considerato

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 183 del 24 giugno 2002, è stata costituita una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l'impiego e la formazione professionale denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% dell'allora Provincia di Roma e per il 40% del Formez;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l'acquisto dell'intera quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell'intento di consentire all'allora Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata;

che il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 32 del 9/7/2009, recante ad oggetto "Partecipazioni societarie adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)", ha deliberato il mantenimento di alcune partecipazioni, con particolare riferimento a quelle nelle due società in house Capitale Lavoro S.p.A. e Provinciattiva S.p.A., individuando le attività svolte dalle due società in house come attività strategiche per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente;

che con atto di fusione rep. n. 27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.P.A. e Capitale Lavoro spa si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società Capitale Lavoro Spa;

visto

lo Statuto della società, ed in particolare l'art. 3 "Oggetto sociale", il quale prevede che "La Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'Ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da

altri Enti della Pubblica Amministrazione” e che pertanto “La Società supporta le strutture dell'Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a: a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei Fondi strutturali europei; b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli Enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici; c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'Ente proprietario e dei Comuni dell'Area metropolitana; d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate; f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli Enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale”;

considerato

che l'art. 38 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le finalità e lo svolgimento del controllo sulle società partecipate;

tenuto conto

che, pertanto, sin dalla sua costituzione Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' in house providing, per conto di numerose strutture dell'allora Provincia di Roma, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale della Società;

che l'oggetto sociale della società individua una serie di attività attualmente tutte svolte esclusivamente a favore dell'Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività della Società sono svolte a supporto dell'esercizio delle funzioni amministrative, fondamentali e non, dell'Ente proprietario e non si tratta di servizi pubblici locali di rilevanza economica (come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010) essendo tali attività caratterizzate dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

ritenuto

pertanto, che siano pienamente soddisfatte tutte le condizioni poste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni e dall'art. 16 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per poter procedere ad un affidamento diretto alla società in house Capitale Lavoro spa;

visto inoltre

l'art. 192 “Regime speciale degli affidamenti in house” del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, come modificato dall'art. 113 del D.Lgs. n. 56/2017, ed in particolare il comma 1) che prevede l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di

pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 del Nuovo Codice;

le “Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016” dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 235 del 15/02/2017 e pubblicate sulla GURI n. 61 del 14/03/2017, che disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco previsto dall’art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 9, comma 2 che “*A partire da 90 (novanta) giorni dopo l’entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house*”;

il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 maggio 2017 il quale prevede che il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, di cui al punto 9.2 delle “Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016”, è posticipato al 15 settembre 2017;

che, pertanto, alla data del presente atto risulta ancora in itinere l’istituzione dell’Elenco previsto dall’art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 presso l’ANAC;

ritenuto, pertanto di poter procedere all’affidamento diretto alla società in house Capitale Lavoro, in assenza della iscrizione nell’elenco presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 192, primo comma, del D. Lgs n. 50/2016;

visto

l’Obiettivo 16130 del PEG 2016 del Servizio n. 1 del Dipartimento V n. 16130 “*Promuovere lo sviluppo locale attraverso nuove modalità di programmazione economico-territoriale di area vasta ed iniziative di sostegno alle imprese*”;

il Piano degli Obiettivi Aziendale 2016 per la società in house Capitale Lavoro S.p.A., approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 62 del 29/12/2016 e la Scheda Commessa n. 16/2016, che prevedeva la gestione delle fasi successive all’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale dell’Avviso Pubblico e pertanto di avviare la seconda fase delle attività previste dall’Avviso Pubblico per le Polarità Strategiche, propedeutica alla redazione dei Programmi di fattibilità/Masterplan proposti dai Comuni;

che tale attività trova origine nel Piano degli Obiettivi aziendale per Capitale Lavoro per l’anno 2014, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 221/29 del 3 aprile 2014, dove era stata inserita, con riferimento al CDR DP0501, la Scheda Commessa n. 16/2014 - scheda SIP n. 26/2014 - avente ad oggetto: “Bando Polarità Strategiche” e che tale Scheda si articolava in due fasi, la prima per l’importo di € 148.998,60 IVA inclusa, e la seconda per l’importo di € 342.332,00 IVA inclusa, per le quali si prevedeva di stipulare due distinti Contratti Accessivi;

che con la Determinazione Dirigenziale RU 5792/2014 il Servizio aveva affidato alla società lo svolgimento delle attività relative alla prima fase come prevista nella sopraccitata Scheda Commessa 16/2014 ed ha conseguentemente impegnato la somma di € 148.998,60;

che la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 342 del 3 dicembre 2014, pur apportando delle variazioni al Piano degli Obiettivi di Capitale Lavoro spa, ha lasciato inalterata la sopraccitata Scheda Commessa n. 16/2014;

visto inoltre

che la Determinazione Dirigenziale RU n. 5290 del 30/12/2016 ha affidato a Capitale Lavoro spa lo svolgimento delle attività necessarie per consentire l'avvio della fase di progettazione; in particolare: l'organizzazione di incontri, anche con i Comuni risultati non idonei, la predisposizione delle bozze dei Protocolli d'Intesa, la costituzione delle Cabine di regia, la verifica della realizzabilità del progetto anche dal punto di vista dell'attualità del partenariato proposto, l'avvio della redazione dei programmi di fattibilità, attraverso la mappatura territoriale e benchmark per i cinque progetti vincitori;

che Capitale Lavoro spa ha trasmesso, a mezzo CD consegnato a mano ed acquisito al n. prot. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 74878 del 22/05/2017, i benchmark dei progetti dei cinque Comuni risultati vincitori;

considerato

che, pur nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017, è necessario proseguire le attività finalizzate alla redazione dei Programmi di fattibilità/Masterplan proposti dai Comuni, così come previsto dall'Avviso Pubblico per le Polarità Strategiche, per non interrompere il rapporto di proficua e fattiva collaborazione instauratosi con i Comuni risultati vincitori, in considerazione anche del carattere di continuità di tale commessa;

che è, pertanto, necessario affidare a Capitale Lavoro spa lo svolgimento per ogni progetto delle seguenti attività per la realizzazione del singolo Masterplan, tenendo conto dell'attuale stato di avanzamento dei lavori relativamente a ciascun progetto:

- approfondimento del contesto socio-economico del territorio, a seguito della condivisione con i Comuni coinvolti dei documenti di benchmark e la mappatura delle imprese già realizzati;
- analisi dei fabbisogni delle imprese e degli stakeholder;
- inquadramento del progetto nell'ambito della pianificazione urbanistica e strategica;

che, tenuto conto dei rapporti intrattenuti con le rispettive amministrazioni comunali, gli obiettivi da raggiungere sono:

- redazione di n. 5 documenti intermedi, rispetto alla redazione del masterplan, uno per ciascuno dei progetti presentati dai Comuni vincitori;
- redazione di n. 2 masterplan, completi della vision complessiva di progetto, per i progetti presentati dai Comuni di Ladispoli e di Rignano Flaminio;

visto

l'art. 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, ed in particolare: il comma 2), secondo il quale "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta...";

considerato

che la disponibilità di tali servizi sul mercato è stata verificata, ai sensi dell'art. 1 del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

che la fattispecie oggetto del presente atto non rientra nelle categorie merceologiche di cui al comma 7 del predetto art. 1 del d.l. n. 95/2012;

verificato

che alla data di avvio della procedura l'attività oggetto del presente atto non rientra tra le convenzioni attive sul portale www.acquistinretepa.it;

che pertanto non è possibile utilizzare le suddette convenzioni come parametro di prezzo-qualità nel caso di specie;

che i servizi oggetto del presente atto non sono presenti neppure nelle categorie merceologiche del catalogo MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e nelle vetrine del Sistema Dinamico di Acquisizione e degli Accordi Quadro del portale www.acquistinretepa.it;

quindi, che le attività sopra descritte non sono riconducibili a servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, trattandosi di attività di supporto alle attività amministrative fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale, relativamente al coordinamento e alla promozione delle attività di sviluppo economico di cui all'art. 1, comma 44 lettera e) della legge n. 56/2014, facenti parte dell'oggetto sociale della società in house (art. 3 Statuto Società);

che sussistono i presupposti giuridici per un affidamento diretto a Capitale Lavoro S.p.a., società in house della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs n. 50/2016 e dell'art. 16 del d. lgs n. 176/2016, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, in continuità con le attività svolte nel corso dell'anno 2016, secondo quanto previsto dal PEG 2016 e dal Piano degli Obiettivi 2016;

considerato

che con nota prot. n. 80538 del 1 giugno 2017, il Servizio 1° del Dipartimento V ha richiesto a Capitale Lavoro Spa la propria migliore offerta per lo svolgimento delle citate attività;

che la società Capitale Lavoro spa ha trasmesso con nota prot. 4724 del 5 giugno 2017, acquisita al protocollo informatico dell'Ente con il n. CMRC-2017-0081326 del 5 giugno 2017, la richiesta offerta economica inerente al programma operativo delle attività;

che con mail prot n. 4789 del 6 giugno 2017, acquisita al prot. Informatico dell'Ente con il n. CMRC-2017-0082057 del 6 giugno 2017, la società ha provveduto a reinviare l'offerta tecnico economica in sostituzione di quella precedentemente inviata il 05/06/2017, per l'errata indicazione di alcuni importi;

che la citata offerta economica, inerente al programma operativo delle attività, corrisponde ad € 122.950,82 IVA esclusa, pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA inclusa, importo suddiviso in linee di attività distinte per ogni Comune;

che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione della Città Metropolitana di Roma Capitale per il 2017 non è possibile procedere all'affidamento per l'importo complessivo preventivato di € 150.000,00 (centocinquantamila/00);

che, pertanto, con nota n. 100686 del 14 luglio u.s. si è proceduto a richiedere a Capitale lavoro spa di voler riformulare l'offerta tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, e indicando per quali dei progetti presentati dai Comuni vincitori sia presumibile la redazione del piano di fattibilità entro l'anno;

che Capitale Lavoro spa ha risposto con nota n. 6078 del 26 luglio 2017 precisando che, in base allo stato di avanzamento lavori ed ai rapporti intercorrenti con le rispettive amministrazioni comunali coinvolte, si ritiene possibile giungere entro l'anno alla redazione del piano di fattibilità per i progetti presentati dai Comuni di Ladispoli per € 31.433,08 IVA inclusa e di Rignano Flaminio per € 39.158,34 IVA inclusa, per l'importo complessivo di € 70.591,42;

considerato

che la disponibilità attuale di risorse finanziarie, a seguito di apposita richiesta di svincolo fondi alla Ragioneria Generale, è pari ad € 57.678,94;

quindi, che lo scrivente Servizio, sulla base della predetta disponibilità, ha stabilito di affidare alla società lo svolgimento delle attività inerenti i progetti di Ladispoli e di Rignano Flaminio per l'importo complessivo di € 57.678,94, secondo la riformulata offerta economica, di seguito allegata (Allegato A), mentre per l'affidamento dello svolgimento delle rimanenti attività relative ai progetti presentati dai Comuni di Anguillara Sabazia, Monterotondo e Pomezia, nonché per l'impegno della rimanente parte della somma necessaria a coprire le attività relative ai progetti di Ladispoli e di Rignano Flaminio sarà necessario attendere l'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria;

considerato

che le attività oggetto del contratto sono ritenute coerenti con gli obiettivi da conseguire e l'offerta tecnico-economica congrua, tenuto conto delle risorse umane e del tempo di lavoro necessario alla realizzazione delle attività medesime e del fatto che nel corso della collaborazione con l'Ente, Capitale Lavoro spa ha maturato una conoscenza approfondita del territorio, una consolidata esperienza nella programmazione di area vasta, una notevole expertise amministrativa, in grado di garantire un efficace supporto, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali in tutte le fasi di realizzazione delle attività;

visto

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'allora Provincia;

che con la Determinazione Dirigenziale RU 4996 del 4 novembre 2015 il Direttore Generale ha provveduto ad approvare il Contratto Quadro per l'esercizio finanziario 2015 per la società Capitale Lavoro spa;

che il Contratto Quadro individua le funzioni fondamentali nelle quali la società supporta le strutture dell'Ente, come di seguito indicate:

a. programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;

- b. pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c. pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e. servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale;

considerato altresì

che il Contratto Quadro prevede:

che il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro spa nell'ambito di ciascuna attività sia specificato di anno in anno in appositi Contratti Accessivi del Contratto Quadro stipulati dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 2, comma 2);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi (art. 5, comma 1);

che la quantificazione dei corrispettivi per ciascuna attività è determinata con cadenza annuale, sulla base delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente (art. 4, comma 1); e che i corrispettivi per lo svolgimento delle commesse programmate, riportate nel PDO approvato dall'Amministrazione, devono essere definite nei relativi Contratti Accessivi stipulati per conto della Città metropolitana dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 4, comma 2);

che nel corso della durata contrattuale, si potrà procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività, con rimodulazione dell'entità dei corrispettivi dovuti alla Società (art. 4, comma 3);

che il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione sono definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Città Metropolitana assicuri alla Società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi della stessa (art. 4, comma 4);

che i pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli Contratti Accessivi sono effettuati secondo modalità che costituiscono principi di carattere generale: con un'anticipazione del 40% del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del contratto di affidamento e dietro presentazione di fattura per il relativo importo; mentre la restante parte deve essere erogata alle scadenze fissate dietro presentazione della fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte ed della consegna degli elaborati, ove necessario (art. 4, comma 5);

che eventuali deroghe alle procedure di pagamento previste al quarto comma dell'art. 4 sono consentite esclusivamente in presenza di vincoli connessi alla gestione di specifiche commesse (art. 4, comma 6);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi e deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici Contratti Accessivi (art. 5);

che la Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città Metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati (art. 5);

che la Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche (art. 5);

che la Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali;

ritenuto

di procedere, pertanto, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017, all'affidamento in house alla società dello svolgimento delle attività per i sopraccitati progetti di Ladispoli e di Rignano Flaminio per l'importo complessivo di € 57.678,94, somma attualmente disponibile a seguito di apposita richiesta di svincolo fondi, secondo la riformulata offerta economica, di seguito allegata (Allegato A);

di procedere, quindi, all'approvazione del Contratto Accessivo, il cui schema è allegato alla presente Determinazione e ne costituisce parte integrante, Allegato B;

di rinviare l'affidamento dello svolgimento delle rimanenti attività relative ai progetti presentati dai Comuni di Anguillara Sabazia, Monterotondo e Pomezia, nonché l'impegno della rimanente parte della somma necessaria a coprire le attività relative ai progetti di Ladispoli e di Rignano Flaminio successivamente all'avvenuta approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria;

dato atto che le attività oggetto del presente affidamento saranno inserite nel PDO – Piano degli Obiettivi di Capitale Lavoro spa per l'anno 2017;

vista la circolare n. 3/2015 a firma del Ragioniere Generale con oggetto Istruzioni operative – Legge di Stabilità 2015 “Split Payment”;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL;

ritenuto di attestare l'assenza di proprie relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione;

preso atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato l'assenza di relazioni di parentela o di affinità del con i destinatari della presente Determinazione;

Preso atto che la somma di euro 57.678,94 trova copertura :
in riferimento alla richiesta protocollo interno n. 278 del 13/07/2017 con accettazione disposizione Dirigenziale n. 205 del 18/07/2017

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	SERPAR	Servizio per le partecipazioni azionarie
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	UCE0500	Servizio UCE0500 - Ragioneria Generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio
CDC	UCE0502	Controllo della spesa
Codice CCA	071601	
Eser. finanziario	2017	
CIA		
CUP		
Impegno n.	1431	

Conto Finanziario: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010303 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 03 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di affidare, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017, alla società in house Capitale Lavoro S.p.a con sede legale in viale Giorgio Ribotta n. 41, 00144 Roma, le attività di seguito descritte, finalizzate alla redazione di n. 2 masterplan, completi della vision complessiva di progetto, relativamente ai progetti presentati dai Comuni di Ladispoli e Rignano Flaminio per l'importo complessivo di € 57.678,94 IVA inclusa:

Programma di Fattibilità “Apea Piane di Vaccina – Ladispoli” - Nell'ambito del “Programma di Fattibilità Apea Piane di Vaccina - Ladispoli”, la società si occuperà delle seguenti attività:

- Analisi del contesto socio-economico del territorio: Analisi demografica, Struttura economico-produttiva e occupazionale, Risorse turistiche e ricettività;
- Mappatura dei fabbisogni delle imprese;
- Descrizione dei target e stima dei bacini di utenza potenziale;
- Inquadramento nella pianificazione urbanistica e nella programmazione strategica provinciale;
- Vision: Individuazione analitica dei servizi e delle funzioni;

Programma di Fattibilità “Borgo Del Buon Gusto - Rignano Flaminio” - Nell'ambito del “Programma di Fattibilità “Borgo Del Buon Gusto - Rignano Flaminio”, la società si occuperà delle seguenti attività:

- Analisi del contesto socio-economico del territorio: Analisi demografica, Struttura economico-produttiva e occupazionale, Risorse turistiche e ricettività;
- Mappatura dei fabbisogni delle imprese;
- Descrizione dei target e stima dei bacini di utenza potenziale;
- Inquadramento nella pianificazione urbanistica e nella programmazione strategica provinciale;
- Vision: Individuazione analitica dei servizi e delle funzioni;

2. di approvare lo schema di Contratto Accessivo per l'affidamento in house delle sopra descritte attività, allegato al presente provvedimento come Allegato B, di cui costituisce parte integrante, e che verrà sottoscritto per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale dal Dirigente del Servizio 1 - Dipartimento V;

3. di rinviare l'affidamento dello svolgimento delle rimanenti attività relative ai progetti presentati dai Comuni di Anguillara Sabazia, Monterotondo e Pomezia, nonché l'impegno della rimanente parte della somma necessaria a coprire le attività relative ai progetti di Ladispoli e di Rignano Flaminio successivamente all'avvenuta approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria;

4. di dare che le attività oggetto del presente affidamento saranno inserite nel PDO – Piano degli Obiettivi di Capitale Lavoro spa per l'anno 2017;

5. di liquidare il corrispettivo, ai sensi dell'art. 4 del Contratto Quadro con le seguenti modalità:

- liquidazione di uno stato di avanzamento lavori al 30 settembre 2017 per ciascun Comune dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 e di una relazione analitica sulle attività svolte;
- liquidazione dell'importo a saldo per ciascun Comune al 31 dicembre 2017 dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed

dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015, di una relazione analitica sulle attività svolte e della consegna di n. 2 masterplan, completi della vision complessiva di progetto, per i progetti presentati dai Comuni di Ladispoli e di Rignano Flaminio.

Di imputare la somma di euro 57.678,94 come segue:

euro 57.678,94, in riferimento alla richiesta protocollo interno n. 278 del 13/07/2017 con accettazione disposizione Dirigenziale n. 205 del 18/07/2017, in favore di CAPITALE LAVORO SPA C.F. 07170551001 - Viale Giorgio Ribotta ,41/43 ,ROMA Cap. 00153

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
01	03	1	03	SERPAR	0000	UCE0500	UCE0502	071601	16127	2017	1431/1

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010303 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 03 Int. 03 - Prestazioni di servizi

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rosanna CAPONE

Contratto Accessivo per l'affidamento in house delle attività relative alla prosecuzione del progetto "Avviso Pubblico per le Polarità Strategiche" per l'anno 2017

(Determinazione Dirigenziale RU n. del)

TRA

La Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito anche "la Città Metropolitana"), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, nella persona del Dirigente del Servizio 1 – Dipartimento V, Dott.ssa Rosanna Capone, per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione metropolitana,

E

Capitale Lavoro S.p.a., con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 41, 00144 - C.F. 07170551001 P.IVA 07170551001, nella persona dell'Amministratore Unico, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

PREMESSO CHE

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 183 del 24 giugno 2002, è stata costituita una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l'impiego e la formazione professionale denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% dell'allora Provincia di Roma e per il 40% del Foromez;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l'acquisto dell'intera quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Foromez, nell'intento di consentire all'allora Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata;

che il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 32 del 9/7/2009, recante ad oggetto "Partecipazioni societarie adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)", ha deliberato il mantenimento di alcune partecipazioni, con particolare riferimento a quelle nelle due società in house Capitale Lavoro S.p.A. e Provinciattiva S.p.A., individuando le attività svolte dalle due società in house come attività strategiche per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente;

che con atto di fusione rep. n. 27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.P.A. e Capitale Lavoro spa si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società Capitale Lavoro Spa;

lo Statuto della società, ed in particolare l'art. 3 "Oggetto sociale", prevede che *"La Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'Ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione"* e che pertanto *"La Società supporta le strutture dell'Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a: a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei Fondi strutturali europei; b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli Enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici; c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'Ente proprietario e dei Comuni dell'Area metropolitana; d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate; f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e*

sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli Enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale”;

che, pertanto, sin dalla sua costituzione Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' in house providing, per conto di numerose strutture dell'allora Provincia di Roma, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale della Società;

che l'oggetto sociale della società individua una serie di attività attualmente tutte svolte esclusivamente a favore dell'Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività della Società sono svolte a supporto dell'esercizio delle funzioni amministrative, fondamentali e non, dell'Ente proprietario e non si tratta di servizi pubblici locali di rilevanza economica (come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010) essendo tali attività caratterizzate dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

VISTO

l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 56/2017, secondo il quale non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice stesso gli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice ... esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante ...;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

l'art. 16, 1° comma del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, e il 3° comma del medesimo articolo, che stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico;

l'art. 192 “Regime speciale degli affidamenti in house” del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, come modificato dall'art. 113 del D.Lgs. n. 56/2017, ed in particolare il comma 1) che prevede l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 del Nuovo Codice;

le “Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016” dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 235 del 15/02/2017 e pubblicate sulla GURI n. 61 del 14/03/2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco previsto dall'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare l'art. 9, comma 2 che “A partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore

delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house";

che il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 maggio 2017 comunica che il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, di cui al punto 9.2 delle "Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016", è posticipato al 15 settembre 2017;

che, pertanto, alla data del presente atto risulta ancora in itinere l'istituzione dell'Elenco previsto dall'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 presso l'ANAC;

VISTO

che il Bilancio di previsione della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'esercizio 2016 è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 16 dicembre 2016;

che il PEG della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'esercizio 2016 è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 62 del 29 dicembre 2016;

l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

il DM del 30 marzo 2017 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province", pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 31/03/2017, il quale ha stabilito che: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province è ulteriormente differito al 30 giugno 2017. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per le Città metropolitane e per le province l'esercizio provvisorio, sino alla data di cui al comma 1*";

che il Ministero dell'Interno con Decreto del 7 luglio u.s., pubblicato sulla G.U. n. 158 dell'8 luglio 2017, ha fissato al 30 settembre 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane;

che il bilancio di previsione 2017 non è stato approvato ed in assenza si ricade nelle fattispecie previste dall'art. 163 del Dlgs 267/2000 ed è pertanto autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla data del 30 settembre 2017;

VISTO ALTRESI'

l'Obiettivo 16130 del PEG 2016 del Servizio n. 1 del Dipartimento V n. 16130 "*Promuovere lo sviluppo locale attraverso nuove modalità di programmazione economico-territoriale di area vasta ed iniziative di sostegno alle imprese*";

il Piano degli Obiettivi Aziendale 2016 per la società in house Capitale Lavoro S.p.A., approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 62 del 29 dicembre 2016, e le relative Schede Commesse n. 16/2016, n. 17/2016, n. 18/2016 e n. 19/2016;

CONSIDERATO

che, pur nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2017, è necessario proseguire le attività finalizzate alla redazione dei Programmi di fattibilità/Masterplan proposti dai Comuni, così come previsto dall'Avviso Pubblico per le Polarità Strategiche, per non interrompere il rapporto di proficua e fattiva collaborazione instauratosi con i Comuni risultati vincitori, in considerazione anche del carattere di continuità di tale commessa;

che, pertanto, con nota prot. n. 80538 del 1 giugno 2017, il Servizio 1° del Dipartimento V della Città Metropolitana ha richiesto a Capitale Lavoro Spa la propria migliore offerta per lo svolgimento delle citate attività;

che la società Capitale Lavoro spa ha trasmesso con nota prot. 4724 del 5 giugno 2017, acquisita al prot. Informatico dell'Ente con il n. CMRC-2017-0081326 del 5 giugno 2017, la richiesta offerta economica inerente al programma operativo delle attività;

che con mail prot n. 4789 del 6 giugno 2017, acquisita al prot. Informatico dell'Ente con il n. CMRC-2017-0082057 del 6 giugno 2017, la società ha provveduto a reinviare l'offerta tecnico economica in sostituzione di quella precedentemente inviata il 05/06/2017, per l'errata indicazione di alcuni importi;

che la citata offerta economica, inerente al programma operativo delle attività, corrisponde ad € 122.950,82 IVA esclusa, pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA inclusa, importo suddiviso in linee di attività distinte per ogni Comune;

che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione della Città Metropolitana di Roma Capitale per il 2017 non è possibile al momento procedere all'affidamento per il complessivo importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00);

che, pertanto, con nota n. 100686 del 14 luglio u.s. si è proceduto a richiedere a Capitale lavoro spa di voler riformulare l'offerta tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, e indicando per quali dei progetti presentati dai Comuni vincitori sia presumibile la redazione del piano di fattibilità entro l'anno;

che Capitale Lavoro spa ha risposto con nota n. 6078 del 26 luglio 2017 precisando che, in base allo stato di avanzamento lavori ed ai rapporti intercorrenti con le rispettive amministrazioni comunali coinvolte, si ritiene possibile giungere entro l'anno alla redazione del piano di fattibilità per i progetti presentati dai Comuni di Ladispoli per € 31.433,08 IVA inclusa e di Rignano Flaminio per € 39.158,34 IVA inclusa, per l'importo complessivo di € 70.591,42;

che la disponibilità attuale di risorse finanziarie, a seguito di apposita richiesta di svincolo fondi da parte del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento V alla Ragioneria Generale, è pari ad € 57.678,94;

che, quindi il Servizio 1 del Dipartimento V ha stabilito di affidare alla società lo svolgimento delle attività per i sopraccitati progetti di Ladispoli e di Rignano Flaminio per l'importo complessivo di € 57.678,94, secondo la riformulata offerta economica, mentre per l'affidamento dello svolgimento delle rimanenti attività relative ai progetti presentati dai Comuni di Anguillara Sabazia, Monterotondo e Pomezia, nonché per l'impegno della rimanente parte della somma necessaria a coprire le attività relative ai progetti di Ladispoli e di Rignano Flaminio sarà necessario attendere l'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO

che l'art. 38 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le finalità e lo svolgimento del controllo sulle società partecipate;

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'allora Provincia;

che con la Determinazione Dirigenziale RU 4996 del 4 novembre 2015 il Direttore Generale ha provveduto ad approvare il Contratto Quadro per l'esercizio finanziario 2015 per la società Capitale Lavoro spa;

che attraverso il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività che le società *in house* svolgono per l'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27-29, della Legge 244/2007;

che il Contratto Quadro individua le funzioni fondamentali nelle quali la società supporta le strutture dell'Ente, come di seguito indicate:

- a. programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- b. pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c. pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e. servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che il Contratto Quadro prevede:

che il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro spa nell'ambito di ciascuna attività sia specificato di anno in anno in appositi Contratti Accessivi del Contratto Quadro stipulati dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 2, comma 2);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi (art. 5, comma 1);

che la quantificazione dei corrispettivi per ciascuna attività è determinata con cadenza annuale, sulla base delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente (art. 4, comma 1); e che i corrispettivi per lo svolgimento delle commesse programmate, riportate nel PDO approvato dall'Amministrazione, devono essere definite nei relativi Contratti Accessivi stipulati per conto della Città metropolitana dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 4, comma 2);

che nel corso della durata contrattuale, si potrà procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività, con rimodulazione dell'entità dei corrispettivi dovuti alla Società (art. 4, comma 3);

che il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione sono definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Città Metropolitana assicuri alla Società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi della stessa (art. 4, comma 4);

che i pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli Contratti Accessivi sono effettuati secondo modalità che costituiscono principi di carattere generale: con un'anticipazione del 40% del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del contratto di affidamento e

dietro presentazione di fattura per il relativo importo; mentre la restante parte deve essere erogata alle scadenze fissate dietro presentazione della fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte ed della consegna degli elaborati, ove necessario (art. 4, comma 5);

che eventuali deroghe alle procedure di pagamento previste al quarto comma dell'art. 4 sono consentite esclusivamente in presenza di vincoli connessi alla gestione di specifiche commesse (art. 4, comma 6);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi e deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici Contratti Accessivi (art. 5):

che la Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città Metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati (art. 5);

che la Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche (art. 5);

che la Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e la Città Metropolitana di Roma Capitale in merito all'affidamento alla Società delle attività necessarie alla redazione di n. 2 masterplan, completi della vision complessiva di progetto, relativamente ai progetti proposti dai Comuni di Ladispoli e di Rignano Flaminio, risultati fra i vincitori dell'Avviso Pubblico per le Polarità Strategiche ed in particolare per ogni progetto:

Programma di Fattibilità “Apea Piane di Vaccina – Ladispoli” - Nell'ambito del “Programma di Fattibilità Apea Piane di Vaccina - Ladispoli”, la società si occuperà delle seguenti attività:

- Analisi del contesto socio-economico del territorio: Analisi demografica, Struttura economico-produttiva e occupazionale, Risorse turistiche e ricettività;
- Mappatura dei fabbisogni delle imprese;
- Descrizione dei target e stima dei bacini di utenza potenziale;
- Inquadramento nella pianificazione urbanistica e nella programmazione strategica provinciale;
- Vision: Individuazione analitica dei servizi e delle funzioni;

Programma di Fattibilità “Borgo Del Buon Gusto - Rignano Flaminio” - Nell’ambito del “Programma di Fattibilità “Borgo Del Buon Gusto - Rignano Flaminio”, la società si occuperà delle seguenti attività:

- Analisi del contesto socio-economico del territorio: Analisi demografica, Struttura economico-produttiva e occupazionale, Risorse turistiche e ricettività;
- Mappatura dei fabbisogni delle imprese;
- Descrizione dei target e stima dei bacini di utenza potenziale;
- Inquadramento nella pianificazione urbanistica e nella programmazione strategica provinciale;
- Vision: Individuazione analitica dei servizi e delle funzioni;

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. è ulteriormente specificato nell’allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

Tale contenuto può essere modificato annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall’Ente.

ARTICOLO 3 DURATA

Il presente Contratto Accessivo ha durata dal 1 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell’art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.

ARTICOLO 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell’articolo 2 sono specificate nell’allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 5 CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente Contratto, la Città Metropolitana di Roma Capitale riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l’importo di € 57.678,94 IVA inclusa, mentre per l’impegno della rimanente parte della somma necessaria a coprire le attività relative ai progetti di Ladispoli e di Rignano Flaminio sarà necessario attendere l’approvazione del Bilancio di previsione della Città Metropolitana di Roma Capitale per l’anno 2017, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all’art. 2, rimodulando l’entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

I pagamenti del corrispettivo previsto per le attività richiamate all’art. 2 saranno effettuati con le seguenti modalità:

- liquidazione di uno stato di avanzamento lavori al 30 settembre 2017 per ciascun Comune dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e Finanze del 23/01/2015 e di una relazione analitica sulle attività svolte;
- liquidazione dell’importo a saldo per ciascun Comune al 31 dicembre 2017 dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e Finanze

del 23/01/2015, di una relazione analitica sulle attività svolte e della consegna di n. 2 masterplan, completi della vision complessiva di progetto, per i progetti presentati dai Comuni di Ladispoli e di Rignano Flaminio.

ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione metropolitana ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Città Metropolitana nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 38.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città Metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 7 CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Capitale Lavoro spa dichiara di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Contratto, dei seguenti documenti, pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale:

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013),
- Codice di comportamento e Codice disciplinare della Città Metropolitana di Roma Capitale,
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), triennio 2016-2018 della Città Metropolitana di Roma Capitale,

ai cui principi etico-comportamentali si conformerà nell'esecuzione del presente Contratto.

Capitale lavoro spa si impegna altresì a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città Metropolitana di Roma Capitale eventuali situazioni di illecito di cui sia eventualmente venuta a conoscenza nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto.

La violazione degli obblighi derivanti dai documenti richiamati al comma precedente da parte di personale di Capitale Lavoro spa o di qualsiasi soggetto a qualunque titolo coinvolto nelle attività oggetto del presente Contratto, comporterà la risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 8 PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 9 RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città Metropolitana, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici metropolitani, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici metropolitani, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

ARTICOLO 10 CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 11 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

Si allega al presente Contratto apposita "Informativa sulla Privacy" relativa al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 12 PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

ARTICOLO 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 14 NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

Per la Città Metropolitana di
Roma Capitale
Il Dirigente Serv.1 Dip . V
Rosanna Capone

Per Capitale Lavoro Spa
L'Amministratore Unico
Claudio Panella



Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) si fornisce l'*informativa* riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente all'affidamento a Capitale Lavoro spa delle attività necessarie alla redazione dei Programmi di fattibilità/Masterplan proposti dai Comuni di Ladispoli e di Rignano Flaminio vincitori dell'Avviso Pubblico per le Polarità Strategiche, **per l'anno 2017**.

1. Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma.
2. Il Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”, dott.ssa Laura Onorati, domiciliato per la sua carica in Roma, Viale Giorgio Ribotta 41/43.
3. Gli Incaricati del trattamento sono i dipendenti:
 - del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”, Direzione e Servizio n. 1 “Servizi alle imprese e Sviluppo locale”, entrambi con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta 41/43;
 - della Ragioneria Generale, Direzione, Servizio 2 “Controllo della spesa”, Servizio n. 3 “Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria - Gestione economica del patrimonio”, tutti con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta 41/43.
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal d. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si precisa che :
 - Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alle attività strettamente funzionali alle operazioni finanziarie relative alla gestione dell'appalto e sarà effettuato per il tempo necessario;
 - I dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici dal personale della Città Metropolitana di Roma Capitale;
 - Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di adempiere tali obblighi;
 - I dati forniti saranno comunicati in via strettamente funzionale alla Ragioneria Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale ed alla Tesoreria della stessa.
5. Il trattamento sarà effettuato dall'Amministrazione adottando le misure di sicurezza prescritte dal d. lgs. n. 196/03 e secondo le istruzioni impartite dai Responsabili ai propri incaricati. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
6. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 secondo cui: 1) l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con



- l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
7. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile e comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 8. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 9. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificando periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rilevare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
 10. La Città Metropolitana di Roma Capitale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali e delle proprie istruzioni.
 11. Il trattamento suddetto cessa ad avvenuto espletamento delle attività relative al presente contratto. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.